



STATUTO TAU

come approvato dall'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Tau del 08/05/2024

Articolo 1 – Denominazione e durata

Ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017 (di seguito indicato come “Codice del Terzo settore”) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “Tau”, a seguire indicata come “Associazione”.

L’Associazione ha durata illimitata e potrà assumere personalità giuridica.

Dall’iscrizione nel RUNTS, l’acronimo APS o l’indicazione di “Associazione di Promozione Sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione e indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 – Sede

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Quartu Sant’Elena (CA). L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L’Associazione potrà istituire sezioni all’interno del territorio regionale.

Articolo 3 – Finalità e attività

L’Associazione è apolitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla prevalente attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare, si propone di:

- promuovere e realizzare progetti e interventi miranti alla prevenzione degli stati di emarginazione sociale e alla cura, al sostegno e al reinserimento sociale delle persone fragili;
- curare la conoscenza, il collegamento e l’interscambio di esperienze progettuali e operative con quanti siano, a qualunque titolo, impegnati in attività rivolte al sostegno delle persone con fragilità;
- estendere le esperienze terapeutiche e didattiche di educatori, insegnanti, operatori sociali e sanitari al campo delle arteterapie, per poter esplorare nuovi ambiti e metodi di intervento;
- curare la formazione di chi opera nei differenti ambiti della relazione d’aiuto, organizzando e promuovendo convegni, corsi e seminari su tematiche di interesse sociale;
- produrre strumenti editoriali connessi alla propria attività;
- relazionarsi con Enti pubblici, privati, scolastici, turistici ed Istituti editoriali;
- sviluppare qualsiasi altra iniziativa volta al conseguimento degli scopi statuari.



L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi come previsto all'art. 5 comma 1 lett. a), lett. b), lett. d), lett. g), lett. i), lett. k), lett. l), lett. r), del Codice del Terzo settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti

Il perseguimento delle suddette attività di interesse generale, negli indicati settori, si concretizza nell'esercizio delle seguenti azioni:

- realizzazione di progetti personalizzati di assistenza, di sostegno educativo, di supporto psicologico per persone che si trovino in situazioni di fragilità fisica, psichica o di svantaggio socioeconomico e culturale;
- organizzazione di gruppi di auto-muto-aiuto su varie problematiche e disagi: lutto, malattie gravi e/o croniche, disabilità, problemi alimentari, depressione, ansia, attacchi di panico, separazione/divorzio, Alzheimer, alcolismo, dipendenza da gioco, tossicodipendenze, dipendenze affettive;
- laboratori narrativi, multi-artistici e ludici per il potenziamento delle competenze emotive e relazionali che concorrono allo sviluppo dell'intelligenza intrapersonale e interpersonale;
- collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado, servizi di consulenza e supporto psicologico per studenti, genitori, e docenti, attività di formazione, realizzazione di percorsi laboratoriali di gruppo, interventi per l'individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento e per la gestione di difficoltà comportamentali, strumenti didattici ed educativi per i BES, consulenza PDP;

- 
- realizzazione di progetti miranti alla prevenzione degli stati di emarginazione sociale, all'inclusione sociale e al miglioramento delle condizioni di vita delle persone anziane, delle persone con disabilità, delle persone fragili e/o in condizioni di marginalità sociale;
 - gestione di centri diurni, di centri di aggregazione sociale e di ogni attività a essi collegata;
 - gestione di strutture residenziali e/o semiresidenziali;
 - organizzazione di gite, visite guidate, percorsi di conoscenza del territorio che rendano accessibile il patrimonio culturale e religioso ai soggetti le cui condizioni di svantaggio fisico, psichico o socioeconomico ne ostacolano la fruizione autonoma.
 - organizzazione di attività di formazione e aggiornamento attraverso corsi, seminari e convegni, gestiti in proprio e/o in collaborazione con altri Enti specializzati in tali attività, rivolti in particolare a quanti operano, a vario titolo, nel campo dei servizi socioassistenziali, sociosanitari, educativi e scolastici;
 - pubblicazione di studi e ricerche concernenti materie di propria competenza;
 - sottoscrizione di convenzioni, accordi o protocolli volti ad agevolare la realizzazione delle attività da parte degli associati.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, individuate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 4 – Soci: diritti e doveri

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

All'Associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, oltre alle persone fisiche, altri Enti del Terzo settore ed enti senza scopo di lucro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito, gli ideali e gli scopi associativi, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Il numero dei soci è illimitato.



Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati e partecipare alle iniziative messe in campo dell'Associazione;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 12 dello Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 5 – Procedura di ammissione

Ai fini dell'adesione all'Associazione è necessario presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, a osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa. L'ammissione dei nuovi associati, deliberata dall'organo di amministrazione entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda, è comunicata agli interessati e annotata nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.



L'Associazione non dispone limitazioni, con riferimento alle condizioni economiche, e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 6 – Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per:

- decesso;
- recesso volontario. Ogni associato può esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro la fine dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

L'associato può, invece, essere escluso dall'Associazione per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 – Volontari e Lavoratori

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.



L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto disposto dall'art.17 comma 5 del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- l'Organo di revisione, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Il mandato dei componenti degli Organi Sociali è di durata triennale.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 9 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.



L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea è convocata tramite avviso scritto, inoltrato anche tramite e-mail, da inviarsi con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione e deve tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla prima convocazione.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o la metà più uno degli associati in regola con il pagamento della quota associativa ne ravvisino la necessità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

L'Assemblea può regolarmente tenersi anche in videoconferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea, agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

Art. 10 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

- 
- approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare, di anno in anno, le quote associative su proposta del Consiglio Direttivo;
 - deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dovranno risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta e sono vincolanti anche per i non intervenuti.

Art. 11 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dovranno risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta e sono vincolanti anche per i non intervenuti.

Le deliberazioni prese in conformità al presente Statuto sono vincolanti anche per i non intervenuti.

Art. 12 – Assemblea: regole di voto

Ciascun associato ha diritto a un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse due sole deleghe per associato.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno d'età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Art. 13 – Presidente

Il Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo fra i consiglieri eletti, curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento egli può essere sostituito dal Vicepresidente vicario, anche ai fini della legale rappresentanza.

Il Presidente può adottare provvedimenti di particolare urgenza qualora se ne verifichino le necessità.

Qualora il Presidente decada per qualsiasi motivo, il Vicepresidente convoca entro un mese l'Assemblea, la quale procede a una nuova elezione, separata da quella dei restanti componenti, per sostituire il componente decaduto. Con delibera successiva, il Consiglio Direttivo indica al proprio interno il nuovo Presidente.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa. È composto da un numero di membri deliberato dall'assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), eletti tra i propri soci maggiorenni. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Restano in carica fino al giorno in cui l'Assemblea Generale elegge il nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- attua gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea;
- nomina al suo interno un Presidente e un Vicepresidente;

- 
- può attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata;
 - predisporre il programma annuale e pluriennale di attività da presentare all'Assemblea;
 - predisporre il bilancio d'esercizio da sottoporre all'Assemblea;
 - predisporre l'eventuale bilancio sociale da presentare all'Assemblea;
 - determina l'ammontare della quota associativa annuale;
 - cura la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
 - predisporre l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e/o altri regolamenti da presentare all'Assemblea;
 - rende esecutive le deliberazioni dell'Assemblea Generale;
 - propone eventuali modifiche allo Statuto;
 - attua gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
 - individua le attività diverse da quelle di interesse generale già indicate all'art. 3 del presente Statuto;
 - adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - adotta tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, anche tramite e-mail, ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei membri. Il Consiglio è altresì validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché l'Organo di Controllo sia stato informato e non vi si opponga. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo può regolarmente tenersi anche in videoconferenza.

La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea Generale, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari, oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 14 del presente Statuto;
- perdita della qualifica di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 6 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione

del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, l'Assemblea provvede alla nomina di nuovi Consiglieri in sostituzione di quelli cessati. I Consiglieri così subentrati rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione di Consiglieri in sostituzione di quelli cessati. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 15 – Organo di controllo: composizione, durata, funzionamento e competenze

L'organo di controllo, qualora nominato, ha carattere monocratico ed è eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Può esercitare la revisione legale dei conti solo nel caso in cui sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, secondo quanto previsto dall'art. 2397, comma 2 del Codice civile.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Delle proprie deliberazioni, l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'organo di controllo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

È compito dell'organo di controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile;

- 
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
 - Nei casi previsti dall'art. 31, c. 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 – Organo di revisione

L'organo di revisione, qualora nominato al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 del Codice del Terzo settore, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica tre anni e il suo componente è rieleggibile.

Art. 17 – Libri sociali e registri

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 18 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- 
- quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
 - entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'art. 85 del Codice del Terzo Settore;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore.

Ai sensi dell'art. 8 c. 2 del Codice del Terzo settore, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 19 – Bilancio d'esercizio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Viene redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo settore e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

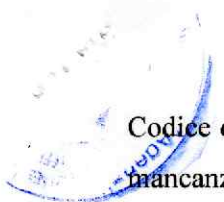
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Codice del Terzo settore, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria. Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione richiedono il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del



Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Art. 21 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazioni di promozione sociale di cui al Codice del Terzo settore, e alle disposizioni di attuazione del Codice civile, solo laddove compatibili, per quanto non previsto dal CTS.

Quartu Sant'Elena, 08/05/2024

La segretaria

Elisabetta Porcu

Il Presidente

Corrado Di Stefano